



2026/2267

20.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2267 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2026

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati e l'elenco delle materie prime pertinenti che gli Stati membri devono trasmettere ai fini della comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione

[notificata con il numero C(2026) 7610]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione delle principali pressioni ambientali generate dalle installazioni industriali è essenziale per migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni, agevolandone in tal modo la partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché per permettere il monitoraggio dell'inquinamento industriale allo scopo di contribuire alla sua prevenzione e riduzione. A tal fine, conformemente al regolamento (UE) 2024/1244, è istituito un portale elettronico sulle emissioni industriali ("portale") accessibile al pubblico.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244 e per garantire l'uniformità e la coerenza dei dati forniti dagli Stati membri e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima stabilisce un apposito formato.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il regolamento (UE) 2024/1244 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 166/2006, che doveva essere modificato in modo sostanziale per motivi di efficacia normativa, certezza del diritto, chiarezza e trasparenza. Tali modifiche rispecchiano la necessità di razionalizzare gli obblighi di comunicazione, rafforzando le sinergie con altri atti del diritto ambientale dell'Unione relativi all'inquinamento causato dalle installazioni industriali, e di fornire informazioni contestuali supplementari. È pertanto necessario sostituire il formato di comunicazione stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 con un formato adattato agli obblighi di comunicazione disposti dal regolamento (UE) 2024/1244 e abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj>.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1741/oj).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj>).

- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce un elenco delle materie prime pertinenti da comunicare, che dovrebbe basarsi sui documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. L'elenco delle materie prime pertinenti dovrebbe essere limitato a quelle per le quali la comunicazione è significativa, fattibile e pertinente per valutare le prestazioni ambientali delle attività in questione. Per quanto riguarda l'acqua e l'energia, è opportuno che le unità e i formati garantiscano la comparabilità tra installazioni e tra Stati membri, tenendo conto della natura delle attività in questione.
- (5) Per una comunicazione efficiente nel formato stabilito dalla presente decisione e per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, i modelli di comunicazione elettronica contenenti i campi di cui all'allegato I della presente decisione saranno precompilati, a partire dal secondo anno di riferimento, sulla base delle informazioni precedentemente comunicate o convalidate dagli Stati membri. Poiché gran parte delle informazioni amministrative e identificative necessarie non muta nel tempo, la precompilazione dovrebbe agevolare la comunicazione lasciando tuttavia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di verificare, aggiornare ove necessario e trasmettere le informazioni prescritte dalla presente decisione.
- (6) Per semplificare ulteriormente la comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, il formato di comunicazione dovrebbe consentire di ricavare il distretto idrografico corrispondente a ciascuna installazione dalle coordinate geografiche comunicate per l'installazione e dagli ultimi codici validi che identificano i distretti idrografici nel sistema d'informazione sulle acque per l'Europa (Water Information System for Europe – WISE).
- (7) Poiché tutti i settori industriali disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244, e a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dei considerando 6 e 8 del regolamento, il portale dovrebbe contenere le informazioni comunicate a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell'articolo 72. Dato che la comunicazione a norma della presente decisione e della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione⁽⁵⁾ è effettuata attraverso lo stesso strumento di comunicazione elettronica e al fine di evitare la doppia comunicazione e oneri amministrativi superflui, le informazioni amministrative di cui all'allegato I della presente decisione dovrebbero essere comunicate solo nel caso in cui non lo siano già state in conformità della direttiva 2010/75/UE.
- (8) Dato che le informazioni amministrative sono un elemento centrale dell'architettura dei dati del portale e degli obblighi di comunicazione relativi alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 e della direttiva 2010/75/UE, e per garantire l'allineamento con il termine per la comunicazione in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135, è opportuno che la data per la comunicazione o la convalida delle informazioni amministrative da parte degli Stati membri sia anteriore a quella delle informazioni tematiche.
- (9) Affinché gli obblighi di comunicazione siano proporzionati ed efficienti sia per gli Stati membri sia per i gestori e le informazioni messe a disposizione attraverso il portale siano complete, interpretabili e comparabili, è necessario specificare le modalità con le quali gli Stati membri devono comunicare i casi in cui le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, i trasferimenti fuori sito delle sostanze inquinanti in acque reflue o i trasferimenti fuori sito di rifiuti non superano le soglie di comunicazione applicabili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244. Per il primo anno di riferimento in cui si applica la presente decisione gli Stati membri dovrebbero indicare, insieme ai dati amministrativi di cui all'allegato I della presente decisione, se le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili. Per gli anni di riferimento successivi gli Stati membri possono comunicare ogni anno il non superamento delle soglie oppure solo la prima volta che lo rilevano. Se i sistemi nazionali di comunicazione impongono ai gestori di comunicare i valori delle emissioni o dei trasferimenti indipendentemente dal superamento o meno delle soglie applicabili, i valori comunicati al di sotto delle soglie dovrebbero essere considerati equivalenti alla dichiarazione che le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili, senza che sia necessaria una dichiarazione a sé stante.

(4) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).

(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1135/oj).

- (10) Al fine di garantire un'attuazione coerente e tempestiva dei nuovi obblighi di comunicazione, è auspicabile che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per adeguare i rispettivi quadri nazionali in materia di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare per la prima volta le informazioni per l'anno di riferimento 2027. Poiché la comunicazione dei dati sull'uso delle materie prime pertinenti richiede adeguamenti specifici dei suddetti quadri e la raccolta di nuove informazioni da parte dei gestori, è opportuno prevedere un anno di riferimento successivo per la prima comunicazione di queste informazioni.
- (11) Il regolamento (UE) 2024/1244 prescrive la comunicazione a livello di installazione, allo scopo di realizzare sinergie tra il portale e le banche dati per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle installazioni industriali sull'ambiente, garantire la coerenza con l'attuazione della direttiva 2010/75/UE e sostenere tale attuazione. A tal fine per gli allevamenti di pollame e suini è necessario che il calendario di attuazione degli obblighi di comunicazione sia allineato alle date a decorrere dalle quali queste installazioni sono tenute agli obblighi di comunicazione in forza delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2010/75/UE. La presente decisione prevede pertanto un'applicazione graduale degli obblighi di comunicazione per queste installazioni. Gli allevamenti di pollame e suini che erano già inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006 alla data del 1° maggio 2024 e della direttiva 2010/75/UE alla data del 3 agosto 2024 comunicheranno le informazioni a decorrere dall'anno di riferimento 2027.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1244,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Informazioni amministrative

1. Ai fini della comunicazione delle informazioni amministrative alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano il formato di cui all'allegato I della presente decisione e lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
2. Le informazioni amministrative di cui all'allegato I sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
3. Per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'allegato I soltanto nella misura in cui le stesse informazioni non siano già state comunicate in conformità dell'articolo 72 della medesima direttiva.

Articolo 2

Informazioni tematiche

1. Ai fini della comunicazione delle informazioni tematiche alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano il formato di cui all'allegato II della presente decisione e lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
2. Le informazioni tematiche di cui agli allegati II, IV, V, VI e VII sono trasmesse alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Articolo 3

Nomenclatura delle attività

Ai fini della comunicazione delle attività elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano la nomenclatura di cui all'allegato III.

*Articolo 4***Primi anni di riferimento**

1. Le informazioni di cui agli allegati I, II, IV, VI e VII sono trasmesse per la prima volta per l'anno di riferimento 2027.
2. Le informazioni di cui all'allegato V sono trasmesse per la prima volta per l'anno di riferimento 2028.
3. In deroga al paragrafo 1, per gli allevamenti di pollame e suini che non erano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 il primo anno di riferimento è:
 - a) il 2030 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 600 unità di bestiame (UBA);
 - b) il 2031 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 400 unità di bestiame (UBA);
 - c) il 2032 per tutti gli altri allevamenti di pollame e suini che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 stabilito all'allegato I del medesimo.

*Articolo 5***Modelli precompilati**

1. A decorrere dall'anno di riferimento 2028 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, mette a disposizione degli Stati membri i modelli elettronici precompilati per la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato I, attraverso lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato. I modelli si basano sui dati comunicati dagli Stati membri per l'anno di riferimento 2027. Negli anni successivi la precompilazione si baserà sulle ultime informazioni convalidate o altrimenti comunicate dagli Stati membri. A decorrere dall'anno di riferimento 2028 gli Stati membri possono scegliere uno dei metodi seguenti:
 - a) verificare e, se necessario, aggiornare i modelli precompilati e trasmetterli alla Commissione;
 - b) compilare i modelli senza utilizzare la versione precompilata.
2. A decorrere dall'anno di riferimento 2027 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, assegna ciascuna installazione a un distretto idrografico sulla base delle coordinate dell'installazione comunicate e dagli ultimi codici validi che identificano i distretti idrografici nel sistema d'informazione sulle acque per l'Europa ("WISE").

*Articolo 6***Comunicazione dei dati al di sotto delle soglie e trasferimento fuori sito dei rifiuti**

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1244, se una delle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del medesimo regolamento non è superata per qualsiasi installazione presente nel loro territorio, gli Stati membri comunicano, per quella installazione, oltre ai dati amministrativi di cui all'allegato I, l'indicazione che l'emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o di rifiuti sono inferiori alle soglie di comunicazione applicabili per il primo anno di riferimento.
2. Gli Stati membri possono decidere di comunicare ogni anno il non superamento delle soglie oppure solo la prima volta che lo rilevano.
3. Negli Stati membri in cui il sistema nazionale di comunicazione non prevede soglie di comunicazione per l'adempimento degli obblighi, in capo ai gestori, dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244, qualsiasi comunicazione di valori di emissione o trasferimento inferiori alle soglie di cui all'allegato II o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento è considerata equivalente alla dichiarazione che le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo. In tali casi i gestori non sono tenuti a trasmettere alla rispettiva autorità competente una dichiarazione a sé stante del non superamento delle soglie, giacché si ritiene che le informazioni fornite nel quadro del sistema nazionale soddisfino la prescrizione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.
4. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri provvedono affinché i gestori comunichino i trasferimenti fuori sito dei rifiuti soltanto quando i rifiuti escono dai confini del complesso.

*Articolo 7***Riservatezza**

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri indicano per ogni complesso, installazione e parte dell'installazione quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo. In tali casi solo i dati specifici che lo Stato membro ha identificato come riservati non saranno resi pubblici attraverso il portale sulle emissioni industriali. Ciò non pregiudica la pubblicazione di altri dati relativi allo stesso complesso o alla stessa installazione o parte dell'installazione.

*Articolo 8***Abrogazione**

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2027.

*Articolo 9***Applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2026

Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formato e frequenza delle informazioni **amministrative** che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (UE) 2024/1244

1	Identificazione del notificante	
	Tipo	Formato
1.1	Identificatore del paese	Identificazione del paese in cui è situato l'oggetto della comunicazione (sito, complesso, installazione e parte dell'installazione).
1.2	Anno di riferimento	Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.
2	Identificazione del complesso cui appartiene l'installazione ⁽¹⁾	
	Tipo	Formato
2.1	inspireId	Identificatore univoco del complesso conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come ulteriormente precisate nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare al suo allegato IV, punto 8.
2.2	Denominazione del complesso	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del complesso.
2.3	Denominazione dell'impresa madre	L'impresa che possiede o controlla l'impresa che gestisce il complesso.
2.4	Proprietario o gestore	Nome del gestore o del proprietario del complesso.
2.5	Indirizzo	Indirizzo postale del complesso che riporti il numero dell'edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.
2.6	Funzione	Attività svolte dal complesso. La funzione è definita dalle attività del complesso indicate con i codici NACE.
2.7	Attività ex allegato I del regolamento (UE) 2024/1244	Attività principale svolta nel complesso in base alle attività comunicate dalle installazioni che lo compongono.
2.8	Stato	Stato operativo del complesso.
2.9	inspireId del sito	Identificatore univoco del sito a cui appartiene il complesso, conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come precisate nel regolamento (UE) 1089/2010, in particolare al suo allegato IV, punto 8.
2.10	Data di entrata in esercizio	Data d'inizio dell'attività del complesso.

3 Identificazione dell'installazione in base al regolamento (UE) 2024/1244 e alla direttiva 2010/75/UE		
Tipo		Formato
3.1	inspireId	Identificatore univoco dell'installazione conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come ulteriormente precisate nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare al suo allegato IV, punto 8.
3.2	Geometria	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'installazione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
3.3	Denominazione dell'installazione	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dell'installazione.
3.4	Attività ex allegato I del regolamento (UE) 2024/1244	Identificazione di tutte le attività contemplate nell'allegato I svolte nell'installazione, distinguendo quelle principali dalle altre.
3.5	Stato	Stato operativo dell'installazione.
3.6	Altra legislazione UE inerente applicabile (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)	Informazioni che indichino se l'installazione è disciplinata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive (UE) 2024/3019, 2012/18/UE e (UE) 2015/2193, con indicazione degli identificatori Inspire o degli identificatori univoci usati per designare l'installazione nei flussi di dati associati a questi strumenti giuridici.
3.7	Data di entrata in esercizio	Data d'inizio dell'attività dell'installazione.
4 Identificazione delle parti dell'installazione che sono impianti di combustione di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2193 (se non disciplinati dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE) di potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e inferiore a 50 MW		
Tipo		Formato
4.1	inspireId	Identificatore univoco della parte dell'installazione conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come ulteriormente precisate nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare al suo allegato IV, punto 8.
4.2	Denominazione della parte dell'installazione	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale della parte dell'installazione.
4.3	Geometria	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della parte dell'installazione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.

4.4	Stato	Stato operativo della parte dell'installazione.
4.5	Data di entrata in esercizio	Data d'inizio dell'attività della parte dell'installazione.

(¹) Per stabilire la connotazione precisa di un'installazione, un complesso e un sito si rimanda alla comunicazione della Commissione europea: orientamenti su come applicare nella pratica le definizioni per i siti, i complessi e le installazioni di cui all'articolo 13, lettera h), del regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali (regolamento (UE) 2024/1244) <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6534/oj>.

ALLEGATO II

Formato e frequenza delle informazioni **tematiche** che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (UE) 2024/1244

1	Informazioni generali sul complesso	
	Tipo	Formato
1.1	inspireId	Identificatore univoco del complesso conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come ulteriormente precisate nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare all'allegato IV, punto 8.
1.2	thematicId	Identificatore tematico di oggetto (facoltativo)
1.3	Osservazioni	Qualsiasi informazione o breve descrizione che serva a migliorare la comprensione dei dati comunicati o l'evento verificatosi nel complesso durante l'anno di riferimento. (facoltativo).
2	Informazioni generali sull'installazione	
	Tipo	Formato
2.1	inspireId	Identificatore univoco dell'installazione conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come ulteriormente precisate nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare al suo allegato IV, punto 8.
2.2	thematicId	Identificatore tematico di oggetto (facoltativo)
2.3	Altezza del camino	Altezza fisica del camino misurata dalla base della struttura che lo contiene alla cima dello sbocco (facoltativo).
2.4	Osservazioni	Qualsiasi informazione o breve descrizione che serva a migliorare la comprensione dei dati comunicati o l'evento verificatosi nell'installazione durante l'anno di riferimento. (facoltativo).
2.5	Numero di ore di esercizio ⁽¹⁾	Numero di ore in cui era operativa almeno un'unità tecnica (l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e)) – non si applica alle attività A-6.11, B-1, B-2, B-3, F-1 e G-1).
3	Dati sulle emissioni nell'aria - per gli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 rilasciati dall'installazione	
	Tipo	Formato
3.1	Nome dell'inquinante	In conformità dell'allegato II del regolamento.
3.2	Inferiore alla soglia	Dichiarazione della massa delle emissioni inferiore alla soglia.
3.3	Massa totale delle emissioni ⁽²⁾	Massa totale, per inquinante, di tutte le emissioni nell'aria da tutte le fonti presenti nell'installazione (kg/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.

3.4	Emissioni accidentali	La parte della "massa totale delle emissioni" derivante da eventi accidentali (kg/anno).
4	Dati sulle emissioni nell'acqua - per gli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 rilasciati dall'installazione	
	Tipo	Formato
4.1	Nome dell'inquinante	In conformità dell'allegato II del regolamento.
4.2	Inferiore alla soglia	Dichiarazione della massa delle emissioni inferiore alla soglia.
4.3	Massa totale delle emissioni ⁽³⁾	Massa totale, per inquinante, di tutte le emissioni nell'acqua da tutte le fonti presenti nell'installazione (kg/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.
4.4	Emissioni accidentali	La parte della "massa totale delle emissioni" derivante da eventi accidentali (kg/anno).
5	Dati sulle emissioni nel suolo - per gli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 rilasciati dall'installazione	
	Tipo	Formato
5.1	Nome dell'inquinante	In conformità dell'allegato II del regolamento.
5.2	Inferiore alla soglia	Dichiarazione della massa delle emissioni inferiore alla soglia.
5.3	Massa totale delle emissioni ⁽⁴⁾	Massa totale, per inquinante, di tutte le emissioni nel suolo da tutte le fonti presenti nell'installazione (kg/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.
5.4	Emissioni accidentali	La parte della "massa totale delle emissioni" derivante da eventi accidentali (kg/anno).
6	Trasferimento fuori sito, dall'installazione, a fini di trattamento delle acque reflue - per gli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 rilasciati dall'installazione	
	Tipo	Formato
6.1	Nome dell'inquinante	In conformità dell'allegato II del regolamento.
6.2	Inferiore alla soglia	Dichiarazione della massa dei trasferimenti di inquinanti fuori sito inferiori alla soglia.
6.3	Massa totale dei trasferimenti ⁽⁵⁾	Massa totale, per inquinante, di tutti i trasferimenti da tutte le fonti presenti nell'installazione (kg/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.
7	Trasferimenti fuori sito, dall'installazione, dei rifiuti pericolosi - per i rifiuti che escono dai confini del complesso	
	Tipo	Formato
7.1	All'interno del paese a fini di recupero (R)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.

7.2	All'interno del paese a fini di smaltimento (S)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.
7.3	All'interno del paese, al di sotto della soglia	Dichiarazione della massa dei trasferimenti inferiore alla soglia.
7.4	Verso altri paesi a fini di recupero (R)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima. Nome e indirizzo del soggetto responsabile del recupero. Indirizzo del sito di recupero che riceve il trasferimento. Insieme dell'installazione del responsabile del recupero (facoltativo).
7.5	Verso altri paesi a fini di smaltimento (S)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima. Nome e indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento. Indirizzo del sito di smaltimento che riceve il trasferimento. Insieme dell'installazione del responsabile dello smaltimento (facoltativo).
7.6	Verso altri paesi, al di sotto della soglia	Dichiarazione della massa dei trasferimenti inferiore alla soglia.
8	Trasferimenti fuori sito, dall'installazione, dei rifiuti non pericolosi - per i rifiuti che escono dai confini del complesso	
Tipo		Formato
8.1	A fini di recupero (R)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.
8.2	A fini di smaltimento (S)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione usato: misurazione (con indicazione del metodo d'analisi) calcolo (con indicazione del metodo); stima.
8.3	Sotto la soglia	Dichiarazione della massa dei trasferimenti inferiore alla soglia.
9	Dati sul volume di produzione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1244	
Tipo		Formato
9.1	Volume di produzione (°)	Quantità e unità del volume di produzione di ogni installazione comunicate in conformità delle disposizioni dell'allegato IV.
10	Dati sull'uso di acqua, energia e materie prime pertinenti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1244	
Tipo		Formato
10.1	Uso delle materie prime pertinenti	Uso delle materie prime pertinenti in ogni installazione comunicato in conformità delle disposizioni dell'allegato V.
10.2	Uso di energia	Consumo di energia in conformità delle disposizioni dell'allegato VI - non si applica alle attività B-1, B-2, B-3 e G-1.

10.3	Uso d'acqua	Metri cubi di acqua utilizzata in conformità delle disposizioni dell'allegato VII - non si applica alle attività B-1, B-2, B-3 e G-1.
11	Informazioni sull'autorità competente per il regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali a cui risponde l'installazione	
	Tipo	Formato
11.1	Denominazione dell'autorità competente	Denominazione del dipartimento/servizio competente.
11.2	Indirizzo dell'autorità competente	Indirizzo postale che riporti il numero dell'edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.
11.3	Indirizzo e-mail dell'autorità competente	
11.4	Numero telefonico dell'autorità competente	

(¹) I punti di dati individuali non devono essere resi pubblici attraverso il portale delle emissioni industriali.

(²) Da comunicare solo quando superiore alla soglia.

(³) Da comunicare solo quando superiore alla soglia.

(⁴) Da comunicare solo quando superiore alla soglia.

(⁵) Da comunicare solo quando superiore alla soglia.

(⁶) I punti di dati individuali non devono essere resi pubblici attraverso il portale delle emissioni industriali.

ALLEGATO III

Correlazione tra l'attività di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244 e la nomenclatura per la comunicazione dei dati ⁽¹⁾

1. Attività elencate nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE

	Codice e definizione dell'attività	Codice per la comunicazione
1	Attività energetiche	
1.1	Combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW	A-1.1
1.2	Raffinazione di petrolio e di gas	A-1.2
1.3	Produzione di coke	A-1.3
1.4	Gassificazione, liquefazione o pirolisi	
1.4(a)	Gassificazione, liquefazione o pirolisi del carbone	A-1.4(a)
1.4(b)	Gassificazione, liquefazione o pirolisi di altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW	A-1.4(b)
2	Produzione e trasformazione dei metalli	
2.1	Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	A-2.1
2.2	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora	A-2.2
2.3	Trasformazione di metalli ferrosi	
2.3(a)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora	A-2.3(a)
2.3(aa)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora	A-2.3(aa)
2.3(b)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio	A-2.3(b)
2.3(ba)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di forgiatura con presse per forgiatura la cui forza supera 30 meganewton (MN) per pressa	A-2.3(ba)
2.3(c)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora	A-2.3(c)
2.4	Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno	A-2.4
2.5	Lavorazione di metalli non ferrosi	
2.5(a)	Lavorazione di metalli non ferrosi: produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	A-2.5(a)

⁽¹⁾ In caso di modifiche dell'allegato I della direttiva Emissioni industriali che introducono nuove attività nel suo campo di applicazione, queste attività sono automaticamente inserite nell'allegato III con un codice così composto: A-"nuovo codice attività IED".

Codice e definizione dell'attività		Codice per la comunicazione
2.5(b)	Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli	A-2.5(b)
2.6	Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³	A-2.6
2.7	Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno	A-2.7
3	Industria dei prodotti minerali	
3.1	Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio	
3.1(a)	Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	A-3.1(a)
3.1(b)	Produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	A-3.1(b)
3.1(c)	Produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	A-3.1(c)
3.2	Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto	A-3.2
3.3	Fabbricazione del vetro compreso quello destinato alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	A-3.3
3.4	Fusione di sostanze minerali comprese quelle destinate alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	A-3.4
3.5	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:	
3.5(a)	una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno e/o	A-3.5(a)
3.5(b)	una capacità di forno superiore a 4 m ³ e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m ³	A-3.5(b)
3.6	Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco	A-3.6
4	Industria chimica	
4.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:	
4.1(a)	idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	A-4.1(a)
4.1(b)	idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche	A-4.1(b)
4.1(c)	idrocarburi solforati	A-4.1(c)

Codice e definizione dell'attività		Codice per la comunicazione
4.1(d)	idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	A-4.1(d)
4.1(e)	idrocarburi fosforosi	A-4.1(e)
4.1(f)	idrocarburi alogenati	A-4.1(f)
4.1(g)	composti organometallici	A-4.1(g)
4.1(h)	materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	A-4.1(h)
4.1(i)	gomme sintetiche	A-4.1(i)
4.1(j)	sostanze coloranti e pigmenti	A-4.1(j)
4.1(k)	tensioattivi e agenti di superficie	A-4.1(k)
4.2	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, in particolare:	
4.2(a)	gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile	A-4.2(a)
4.2(b)	acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	A-4.2(b)
4.2(c)	basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	A-4.2(c)
4.2(d)	sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento	A-4.2(d)
4.2(e)	metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	A-4.2(e)
4.3	Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	A-4.3
4.4	Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi	A-4.4
4.5	Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi	A-4.5
4.6	Fabbricazione di esplosivi	A-4.6
5	Gestione dei rifiuti	
5.1	Smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle attività seguenti	
5.1(a)	Smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle attività seguenti:	A-5.1(a)
5.1(b)	smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il trattamento fisico-chimico	A-5.1(b)
5.1(c)	smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il dosaggio o la miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	A-5.1(c)
5.1(d)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	A-5.1(d)

Codice e definizione dell'attività		Codice per la comunicazione
5.1(e)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta rigenerazione/recupero dei solventi	A-5.1(e)
5.1(f)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici	A-5.1(f)
5.1(g)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta la rigenerazione degli acidi o delle basi	A-5.1(g)
5.1(h)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti	A-5.1(h)
5.1(i)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	A-5.1(i)
5.1(j)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta la rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	A-5.1(j)
5.1(k)	smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il lagunaggio	A-5.1(k)
5.2	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti	
5.2(a)	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o di co-incenerimento per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora	A-5.2(a)
5.2(b)	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o di co-incenerimento per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg all'ora	A-5.2(b)
5.3	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	
5.3(a)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	
5.3(a)(i)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(a)(i)
5.3(a)(ii)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento fisico-chimico, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(a)(ii)
5.3(a)(iii)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(a)(iii)
5.3(a)(iv)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento di scorie e ceneri, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(a)(iv)

Codice e definizione dell'attività		Codice per la comunicazione
5.3(a)(v)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(a)(v)
5.3(b) ⁽¹⁾	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane.	
5.3(b)(i)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il trattamento biologico, come la digestione anaerobica, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(b)(i)
5.3(b)(ii)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(b)(ii)
5.3(b)(iii)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il trattamento di scorie e ceneri, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(b)(iii)
5.3(b)(iv)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	A-5.3(b)(iv)
5.4	Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	A-5.4
5.5	Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti	A-5.5
5.6	Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	A-5.6
6	Altre attività	
6.1	Fabbricazione in installazioni industriali di:	
6.1(a)	Fabbricazione in installazioni industriali di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	A-6.1(a)
6.1(b)	Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartone con una capacità di produzione di oltre 20 Mg al giorno	A-6.1(b)
6.1(c)	Fabbricazione in installazioni industriali con una capacità di produzione di oltre 600 m ³ al giorno di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre	A-6.1(c)
6.2	Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finissaggio di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno	A-6.2

Codice e definizione dell'attività		Codice per la comunicazione
6.3	Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi 12 Mg al giorno di prodotto finito	A-6.3
6.4(a)	Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno	A-6.4(a)
6.4(b)	Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi	
6.4(b)(i)	Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno	A-6.4(b)(i)
6.4(b)(ii)	Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno	A-6.4(b)(ii)
6.4(b)(iii)	Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 Mg al giorno se A è pari o superiore a 10 oppure $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi, dove A è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti	A-6.4(b)(iii)
6.4(c)	Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)	A-6.4(c)
6.5	Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno	A-6.5
6.6	Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno	A-6.6
6.7	Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno	A-6.7
6.8	Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione	A-6.8
6.9	Cattura di flussi di CO ₂ provenienti da installazioni che rientrano disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE ai fini dello stoccaggio geologico in applicazione della direttiva 2009/31/CE	A-6.9
6.10	Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m ³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura	A-6.10

Codice e definizione dell'attività		Codice per la comunicazione
6.11	Trattamento a gestione indipendente non coperto dalla direttiva (UE) 2024/3019 di acque reflue evacuate da un'installazione di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE	A-6.11

(¹) Quando l'unica attività di trattamento dei rifiuti svolta è la digestione anaerobica, la relativa soglia di capacità è pari a 100 tonnellate al giorno.

2. Attività elencate nell'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE

Codice e descrizione dell'attività		Codice per la comunicazione
1	Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno	B-1
2	Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione per le galline ovaiole	B-2
3	Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno	B-3

3. Altre attività elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244

Codice e descrizione dell'attività		Codice per la comunicazione
3	Attività di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2193 (se non disciplinate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE) - Impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e inferiore a 50 MW	C-1
4	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse, compresa l'estrazione di petrolio greggio o di gas, sia sulla terraferma che in mare aperto (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE)	D-1
5	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE) se l'area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva è pari o superiore a 25 ettari	E-1
6	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane con una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti	F-1
7	Acquacoltura basata su mangimi con una capacità di produzione annua superiore a 500 Mg	G-1
8	Installazioni per la costruzione e/o la demolizione di navi, e per la verniciatura o la sverniciatura di navi con una capacità di lavorare su navi di lunghezza pari o superiore a 100 m	H-1
9	Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno (produzione su scala industriale se non inclusa nel punto A-6.6)	I-1

ALLEGATO IV

Unità e parametri che gli Stati membri devono comunicare nel campo 9.1 "Volume della produzione" (allegato II)

1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

1. "tonnellate di sostanza per il trattamento di superficie pronta per l'uso": quantità di sostanza attiva pronta all'uso;
2. "tonnellate di prodotto": salvo diversa indicazione, il peso del parametro indicato, compreso l'eventuale tenore di umidità intrinseco del prodotto ma escluso qualsiasi imballaggio o contenitore del prodotto;
3. "tonnellate di materiale estratto": il peso del minerale estratto dal deposito a fini di ulteriore trasformazione, arricchimento o miglioramento (upgrading), compreso l'eventuale tenore di umidità intrinseco del minerale nel punto di estrazione o conferimento al processo di trattamento in loco. Sono esclusi lo sbancamento, le rocce sterili e altri materiali di scavo non destinati a ulteriore trasformazione, così come qualsiasi materiale che è direttamente scartato senza essere classificato come minerale;
4. "tonnellate di prodotto equivalenti petrolio": la produzione dell'installazione espressa come quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio greggio, considerando che il contenuto energetico di una tonnellata di petrolio greggio è pari a 42 gigajoule;
5. "gigajoule di energia utile": l'energia effettivamente convertita in energia elettrica o termica espressa in gigajoule e fornita alla rete o all'utente finale. Per gli impianti di combustione medi, il gestore che può dimostrare all'autorità competente di non fornire energia utile alla rete o all'utente finale deve comunicare l'energia (GJ) che non è commercializzata ma consumata in loco;
6. "tonnellate di rifiuti in entrata": il peso di tutti i rifiuti in entrata che nel corso di un anno civile sono recuperati o smaltiti nell'installazione soggetta all'obbligo di comunicazione. Per le attività A-5.5 e A-5.6, è il peso di tutti i rifiuti in entrata, nel corso di un anno civile, in un'installazione a fini di, rispettivamente, deposito temporaneo o sotterraneo;
7. "tonnellate di celle di batterie": la massa totale, espressa in tonnellate, delle celle di batterie in un'installazione nel corso dell'anno civile di riferimento, compresi catodi, anodi, elettroliti, separatori e celle assemblate se questi componenti sono fabbricati nell'ambito del processo di produzione delle celle di batterie. La quantità comunicata corrisponde a tutti i prodotti utili che sono venduti, immagazzinati in loco o utilizzati in loco per ulteriore trasformazione e si riferisce alla produzione prima dell'assemblaggio in moduli o pacchi batterie. Sono esclusi i prodotti deteriorati, respinti o fuori specifica;
8. "tonnellate di idrogeno": la massa totale, espressa in tonnellate, di idrogeno generato nel corso dell'anno civile di riferimento. La quantità comunicata corrisponde alla quantità totale di idrogeno ottenuto come prodotto, materiale o sostanza destinato a essere usato o immesso sul mercato, compreso l'idrogeno immagazzinato in loco;
9. "metri cubi di acque reflue trattate": il volume di acque trattate nell'anno di riferimento dall'impianto di trattamento delle acque reflue;
10. "tonnellate di fosforo recuperato": la massa totale, espressa in tonnellate, di fosforo elementare (P) recuperato nel corso dell'anno civile dalle acque reflue, dai fanghi di depurazione, da ceneri di fanghi di depurazione o da altri flussi residui generati dal trattamento delle acque reflue. La quantità comunicata corrisponde al contenuto totale di fosforo nel materiale recuperato, espressa come fosforo elementare (P), se si effettua tale recupero e la quantità è attribuibile all'installazione, indipendentemente dal successivo uso, stoccaggio o destinazione del materiale recuperato;
11. "numero di unità di bestiame" (UBA): unità di bestiame come da definizione all'articolo 3, punto 23 ter, della direttiva 2010/75/UE.

2. Regole generali

- (a) Salvo diversa indicazione, i dati relativi al volume di produzione riguardano la produzione utile totale dell'installazione e includono la somma di tutti i prodotti venduti, immagazzinati in loco e utilizzati in loco per ulteriore trasformazione nel corso dell'anno. È esclusa la somma dei prodotti deteriorati, respinti o fuori specifica.
- (b) I dati nel campo 9.1 "Volume di produzione" dell'allegato II stanno in una relazione di molteplicità "uno a molti". La comunicazione dei dati sul volume di produzione riguarda le attività svolte nell'installazione in base al punto 3.4 dell'allegato I.
- (c) Laddove possibile, i dati sul volume di produzione sono comunicati conformemente alla metodologia Prodcum ⁽¹⁾ per le statistiche nazionali sulla produzione di manufatti e alla metodologia di cui al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (d) Salvo diversa indicazione, il volume di produzione comunicato esclude il peso di qualsiasi imballaggio o altro materiale contenitore usato per lo stoccaggio, il trasporto o la vendita dei prodotti.
- (e) Le seguenti informazioni sono comunicate nel campo 9.1 dell'allegato II:
 - (i). quantità espressa nell'unità/parametro di cui al punto 3;
 - (ii). osservazioni (facoltativo).

3. Unità e parametri

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-1 Attività energetiche		
A-1.1	Combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW	Gigajoule di energia utile
A-1.2	Raffinazione di petrolio e di gas	Tonnellate di prodotto equivalenti petrolio
A-1.3	Produzione di coke	Tonnellate di prodotto equivalenti petrolio
A-1.4(a)	Gassificazione, liquefazione o pirolisi del carbone	Tonnellate di prodotto equivalenti petrolio
A-1.4(b)	Gassificazione, liquefazione o pirolisi di altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW	Tonnellate di prodotto equivalenti petrolio
A-2 Produzione e trasformazione dei metalli		
A-2.1	Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Tonnellate di prodotto
A-2.2	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora	Tonnellate di prodotto
A-2.3(a)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora	Tonnellate di prodotto
A-2.3(aa)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora	Tonnellate di prodotto

⁽¹⁾ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcum/methodology>.

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-2.3(b)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio	Tonnellate di prodotto
A-2.3(ba)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: attività di forgiatura con presse per forgiatura la cui forza supera 30 meganewton (MN) per pressa	Tonnellate di prodotto
A-2.3(c)	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora	Tonnellate di prodotto
A-2.4	Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-2.5(a)	Lavorazione di metalli non ferrosi: produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	Tonnellate di prodotto
A-2.5(b)	Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli	Tonnellate di prodotto
A-2.6	Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³	Tonnellate di sostanza per il trattamento di superficie pronta per l'uso
A-2.7	Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno	Tonnellate di celle di batterie

A-3 Industria dei prodotti minerali

A-3.1(a)	Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-3.1(b)	Produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-3.1(c)	Produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-3.2	Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto	Tonnellate di prodotto
A-3.3	Fabbricazione del vetro compreso quello destinato alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-3.4	Fusione di sostanze minerali comprese quelle destinate alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-3.5	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:	
A-3.5 (a)	una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-3.5 (b)	una capacità di forno superiore a 4 m ³ e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m ³	Tonnellate di prodotto
A-3.6	Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco	Tonnellate di materiale estratto
A-4 Industria chimica		
A-4.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici, in particolare:	
A-4.1(a)	idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	Tonnellate di prodotto
A-4.1(b)	idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche	Tonnellate di prodotto
A-4.1(c)	idrocarburi solforati	Tonnellate di prodotto
A-4.1(d)	idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	Tonnellate di prodotto
A-4.1(e)	idrocarburi fosforosi	Tonnellate di prodotto
A-4.1(f)	idrocarburi alogenati	Tonnellate di prodotto
A-4.1(g)	composti organometallici	Tonnellate di prodotto
A-4.1(h)	materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	Tonnellate di prodotto
A-4.1(i)	gomme sintetiche	Tonnellate di prodotto
A-4.1(j)	sostanze coloranti e pigmenti	Tonnellate di prodotto
A-4.1(k)	tensioattivi e agenti di superficie	Tonnellate di prodotto
A-4.2	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, in particolare:	
A-4.2(a)	gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	Tonnellate di prodotto
A-4.2(b)	acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	Tonnellate di prodotto

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-4.2(c)	basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	Tonnellate di prodotto
A-4.2(d)	sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento	Tonnellate di prodotto
A-4.2(e)	metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	Tonnellate di prodotto
A-4.3	Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	Tonnellate di prodotto
A-4.4	Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi	Tonnellate di prodotto
A-4.5	Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi	Tonnellate di prodotto
A-4.6	Fabbricazione di esplosivi	Tonnellate di prodotto
A-5 Gestione dei rifiuti		
A-5.1	Smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività:	
A-5.1(a)	trattamento biologico	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(b)	trattamento fisico-chimico	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(c)	dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(d)	ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(e)	rigenerazione/recupero dei solventi	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(f)	rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(g)	rigenerazione degli acidi o delle basi	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(h)	recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(i)	recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(j)	rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.1(k)	lagunaggio	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.2	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti	
A-5.2(a)	per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.2(b)	per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno	Tonnellate di rifiuti in entrata

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-5.3(a)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	
A-5.3(a)(i)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(a)(ii)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento fisico-chimico, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(a)(iii)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(a)(iv)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento di scorie e ceneri, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(a)(v)	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(b) (1)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	
A-5.3(b)(i)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il trattamento biologico, come la digestione anaerobica, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(b)(ii)	Recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-5.3(b)(iii)	Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il trattamento di scorie e ceneri, escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.3(b)(iv)	Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, ed escluse le attività contemplate dalla direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.4	Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.5	Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-5.6	Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-6 Altre attività		
A-6.1(a)	Fabbricazione in installazioni industriali di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Tonnellate di prodotto
A-6.1(b)	Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartone con una capacità di produzione di oltre 20 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-6.1(c)	Fabbricazione in installazioni industriali con una capacità di produzione di oltre 600 m ³ al giorno di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre	Tonnellate di prodotto
A-6.2	Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finissaggio di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-6.3	Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi 12 Mg al giorno di prodotto finito	Tonnellate di prodotto
A-6.4(a)	Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
A-6.4(b)	Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:	
A-6.4(b)(i)	solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno	Tonnellate di prodotto
A-6.4(b)(ii)	solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno	Tonnellate di prodotto
A-6.4(b)(iii)	materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 Mg al giorno se A è pari o superiore a 10 oppure $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi, dove A è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti	Tonnellate di prodotto
A-6.4(c)	Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)	Tonnellate di prodotto
A-6.5	Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno	Tonnellate di rifiuti in entrata
A-6.6	Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno	Tonnellate di idrogeno
A-6.7	Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno	Tonnellate di prodotto
A-6.8	Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione	Tonnellate di prodotto
A-6.9	Cattura di flussi di CO ₂ provenienti da installazioni che rientrano disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE ai fini dello stoccaggio geologico in applicazione della direttiva 2009/31/CE	Tonnellate di prodotto
A-6.10	Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m ³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura	Tonnellate di prodotto
A-6.11	Trattamento a gestione indipendente non coperto dalla direttiva (UE) 2024/3019 di acque reflue evacuate da un'installazione di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE	Metri cubi di acque reflue trattate

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
B – Attività elencate nell'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE		
B-1	Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno	Numero di unità di bestiame
B-2	Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione per le galline ovaiole	Numero di unità di bestiame
B-3	Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno	Numero di unità di bestiame
Altre attività elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244		
C-1	Attività di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2193 (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE) Impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e inferiore a 50 MW	Gigajoule di energia utile
D-1	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse, compresa l'estrazione di petrolio greggio o di gas, sia sulla terraferma che in mare aperto (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE)	Tonnellate di materiale estratto
E-1	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE)	Tonnellate di materiale estratto
F-1	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane con una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti	Metri cubi di acque reflue trattate Tonnellate di fosforo recuperato, se si effettua tale recupero e la quantità è attribuibile all'installazione
G-1	Acquacoltura basata su mangimi con una capacità di produzione annua superiore a 500 Mg	Tonnellate di prodotto
H-1 a	Installazioni per la costruzione e/o la demolizione di navi, con una capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza	Tonnellate di prodotto

Attività per nomenclatura ai fini della comunicazione di cui all'allegato III		Unità
H-1 b	Installazioni per la verniciatura o la sverniciatura di navi, con una capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza	Tonnellate di sostanza per il trattamento di superficie pronta per l'uso
I-1	Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno, produzione su scala industriale	Tonnellate di idrogeno

(¹) Quando l'unica attività di trattamento dei rifiuti svolta è la digestione anaerobica, la relativa soglia di capacità è pari a 100 tonnellate al giorno.

ALLEGATO V

Elenco delle materie prime pertinenti che devono essere comunicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1244 e loro unità, come da campo 10.1 "Materie prime pertinenti" ⁽¹⁾ (allegato II del presente atto di esecuzione)

1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "materia prima secondaria": materia di origine esterna all'installazione che può essere usata come materiale in entrata di un'attività in sostituzione della materia prima vergine, se è:
 - a. il risultato di riciclaggio o di altra operazione di recupero ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure
 - b. un sottoprodotto, vale a dire deriva da un processo di produzione il cui scopo primario non è di produrla, e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (2) "scorie di altoforno": coprodotto non metallico generato durante la produzione del metallo fuso nell'altoforno, che consiste prevalentemente di ganga del minerale ferroso combinata con componenti aggiunti (ad esempio calcare o dolomite) e ceneri volanti, costituisce una fase fusa a sé stante distinta dal ferro ed è successivamente spillato e raffreddato o granulato, come descritto per i processi di altoforno nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF, best available technique reference document) per la produzione di ferro e acciaio;
- (3) "rottame di vetro": vetro di provenienza esterna generato dal recupero dei rifiuti di vetro usati come materiale in entrata del processo di fusione del vetro, indipendentemente dall'origine o dall'uso precedente, compreso ad esempio il vetro per imballaggio, il vetro piano e il vetro per l'industria automobilistica (autoveicoli), che è trasformato per essere rifiuto nell'anno di riferimento;
- (4) "carta destinata al riciclaggio": carta e cartone secondari, ivi compresi i prodotti a base di carta o cartone, di origine esterna all'installazione che sono forniti per essere utilizzati come materia prima secondaria nella produzione di carta, cartone o altri prodotti a base di carta e pasta di carta e che, dopo l'uso, sono stati raccolti tramite raccolta differenziata o altrimenti separati dai flussi di rifiuti. Vi rientrano carta e cartone stampati o non stampati, residui di conversione e fibre recuperati da fonti commerciali o post consumo, a condizione che la loro origine sia esterna all'installazione;
- (5) "legno recuperato": materie legnose secondarie o prodotti secondari a base di legno di origine esterna all'installazione che sono forniti come materia prima secondaria nella fabbricazione di pannelli a base di legno o altri prodotti in legno e che si ottengono dal legno di scarto dopo l'uso o dai residui di legno generati nei processi industriali. Vi rientrano legno post consumo, residui di legno preconsumo, scarti e imballaggi di legno, a condizione che rispondano alle specifiche tecniche del processo di produzione;
- (6) "oli usati": residui di oli, come definiti all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono utilizzati come materia prima in sostituzione delle frazioni di olio greggio e raffinati;
- (7) "polimeri riciclati": polimeri utilizzati come materia prima nella produzione di polimeri, che sostituiscono i polimeri vergini, sono di origine esterna all'installazione e sono ottenuti dai rifiuti di plastica tramite un'operazione di riciclaggio ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compreso il riciclaggio meccanico e quello chimico. Il contenuto riciclato chimicamente è comunicato solo se accompagnato dalla certificazione del fornitore o dalla documentazione sul bilancio di massa. I polimeri riciclati non includono:
 - a. polimeri provenienti dal riutilizzo di materie all'interno della stessa installazione,
 - b. sottoprodotti che non sono stati ottenuti da rifiuti mediante riciclaggio, o
 - c. materie utilizzate per il recupero di energia.

⁽¹⁾ Facoltativo per l'anno di riferimento 2027. A partire dall'anno di riferimento 2028, le materie prime pertinenti di ogni installazione sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

2. Regole generali

- (1) Le materie prime sono comunicate sulla base dell'attività principale, come indicata all'allegato I, sezione 3. La definizione di "unità e parametri" figura nel punto seguente. Una volta individuati i campi che devono essere compilati in base all'attività principale, le informazioni da comunicare riguardano l'intera installazione.
- (2) I gestori non applicano alcuna soglia alle materie prime da comunicare a norma del presente allegato.

3. Unità e parametri

- (1) Per le seguenti attività principali si comunica per l'intera installazione l'uso totale annuo delle materie prime elencate nella tabella 1, in conformità dei codici di cui all'allegato III. Tutte le materie prime sono espresse in tonnellate (Mg). Le materie individuate per l'attività principale dell'installazione ma che non sono utilizzate sono comunicate con un valore pari a zero (0).

Tabella 1

Attività per le quali le materie prime sono comunicate singolarmente

Materia prima	Attività
Scorie di altoforno ⁽¹⁾	A-3.4
Polimeri riciclati	A-4.1(h)
Carta destinata al riciclaggio utilizzata per la produzione di carta e cartone	A-6.1(b)
Legno recuperato utilizzato come materia prima per i pannelli a base di legno	A-6.1(c)
Rottame di vetro	A-3.3
Materia prima secondaria a base di legno (compresi pasta di legno, segatura, residui forestali) utilizzata per la produzione di pasta di carta	A-6.1(a)
Metalli secondari totali utilizzati come materiale in entrata del processo	A-2.2, A-2.3(a), A-2.3(aa), A-2.3(b), A-2.3(ba), A-2.3(c), A-2.4, A-2.5(a), A-2.5(b), H-1
Oli usati	A-1.2, A-1.4(a) e A-1.4(b)
Rifiuti utilizzati come materie prime, quali ceneri volanti, scorie di altoforno e rifiuti ceramici	A-3.5(a) e A-3.5(b)

⁽¹⁾ Come definite nel BREF sulla produzione di ferro e acciaio.

ALLEGATO VI

Unità e parametri che gli Stati membri devono comunicare nel campo 10.2 "Uso di energia" (allegato II)

Definizioni:

- (1) "rifiuti" in "rifiuti utilizzati come combustibile": i rifiuti definiti all'articolo 3, punto 37, della direttiva 2010/75/UE e "combustibile" come da definizione al punto 24 dello stesso articolo.

1. **Regole generali**

- a) I gestori comunicano le informazioni sull'uso dell'energia per tutte le attività svolte nell'installazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244 – non si applica alle attività B-1, B-2, B-3 e G-1.
- b) I dati nel campo 10.2 "Uso dell'energia" dell'allegato II stanno in una relazione di molteplicità "uno a molti".

2. **Unità e parametri**

Uso di combustibile in loco per produrre energia o calore così come produzione di energia rinnovabile in loco ed energia elettrica importata o calore importato per le attività di cui al regolamento (UE) 2024/1244:

- carbone, lignite, biomassa, torba, altri combustibili solidi (specificare il tipo), combustibili liquidi, gas naturale, altri gas (specificare il tipo), in TJ di energia;
- rifiuti utilizzati come combustibile (specificare il tipo) (in TJ di energia);
- energia rinnovabile prodotta in loco (in TJ);
- energia elettrica prelevata dalla rete (in TJ);
- calore fornito o ricevuto da un fornitore esterno (ad esempio teleriscaldamento) (in TJ di energia).

ALLEGATO VII

Unità e parametri che gli Stati membri devono comunicare nel campo 10.3 "Uso d'acqua" (allegato II)

"Uso d'acqua": l'acqua prelevata dai corpi idrici o ottenuta dalla rete idrica pubblica e utilizzata dall'installazione nell'anno di riferimento.

1. **Regole generali**

- a) I gestori comunicano la quantità di acqua utilizzata per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244 svolte nell'anno di riferimento - non applicabile alle attività B-1, B-2, B-3 e G-1.
- b) I dati nel campo 10.3 "Uso d'acqua" dell'allegato II stanno in una relazione di molteplicità "uno a uno".

2. **Unità e parametri**

Il dato da comunicare è la quantità d'acqua consumata dall'installazione in m³.
